

DETERMINAZIONE DSAI/34/2018/IDR

**AVVIO DI SEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI REGOLAZIONE
TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALI CHIUSURE CON
PROCEDURE SEMPLIFICATE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 9 maggio 2018

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni

conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all'ingrosso" e s.m.i. (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 22 gennaio 2015, 13/2015/R/idr, recante: "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Como" (di seguito: deliberazione 13/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)" (di seguito: MTI – 2);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 329/2016/E/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 72/2017/R/idr, recante: "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Como" (di seguito: deliberazione 72/2017/R/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 643/2013/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- l'articolo 5, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, prevede che le

stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati, debitamente aggiornati, inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/idr;

- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 664/2015/R/idr, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale anche sulla base dei dati, debitamente aggiornati, inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/idr (recante il MTI);
- l'articolo 32, comma 1, del MTT prevede che per la definizione dei costi operativi efficientabili (CO_{eff}^{2011}) siano incluse tra le poste rettificative dei costi della produzione le voci ivi elencate;
- l'articolo 25, comma 1, del MTI stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 2, del MTI; il successivo comma 3 prevede che, laddove il gestore si collochi nei quadranti II e IV della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 1, del MTI, i costi operativi endogeni degli anni 2014 e 2015 siano quantificati sulla base dei costi operativi di piano rivisti dall'Ente d'ambito Op^{new} di cui al successivo comma 3, del medesimo articolo 25, del MTI;
- l'Ente d'ambito ha calcolato il valore dei costi Op^{new} ponendolo pari al valore dei costi operativi efficientabili Co_{eff} derivanti dall'applicazione delle regole di cui all'art. 32.1 del MTT ai dati relativi ai costi della produzione e ai ricavi dell'anno 2012 dei vari Comuni e delle "società operative territoriali" in via di aggregazione (documento 5.1.a allegato alla *check list*);
- l'articolo 23, comma 1, del MTI – 2 stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 2, del MTI – 2; il successivo comma 2 stabilisce che, laddove il gestore si collochi negli schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 1, del MTI – 2, i costi operativi endogeni degli anni 2016 e 2017 siano definiti sulla base dei costi endogeni dell'anno 2014 inflazionati;
- l'articolo 10, comma 2, del MTI e l'articolo 7, comma 2, del MTI-2 prevedono che in caso di aggregazione tra due o più gestori del servizio idrico integrato (di seguito SII), o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori;
- con la deliberazione 13/2015/R/idr, l'Autorità ha approvato la predisposizione tariffaria MTI per gli anni 2014 e 2015, presentata dall'Ente d'Ambito della Provincia di Como (l'Ufficio d'Ambito di Como, di seguito Ente d'Ambito o EGA), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del MTI, per il gestore virtuale d'Ambito che ricomprendeva le gestioni del SII operanti nell'omonimo

territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Como di competenza dell'Ente d'Ambito stesso, tra cui tra cui i gestori all'Allegato A al presente provvedimento;

- con la deliberazione 72/2017/R/idr, l'Autorità ha approvato la predisposizione tariffaria MTI – 2 per gli anni 2016-2019, presentata dall'Ente d'Ambito, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del MTI-2 per le gestioni del SII – in via di aggregazione in Como Acqua – operanti nell'omonimo territorio di competenza dell'Ente d'Ambito stesso, tra cui tra cui i gestori all'Allegato A al presente provvedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 329/2016/E/idr, l'Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul primo biennio del MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltretutto, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l'applicazione delle tariffe all'utenza e l'efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 27-31 marzo e 3-6 aprile 2017, una verifica ispettiva presso Como Acqua S.r.l. (di seguito: Como Acqua), società individuata dall'Ente d'Ambito con deliberazione n. 36 del 29 settembre 2015 come gestore affidatario *in-house providing* del SII nel territorio dell'ATO di Como;
- a seguito della citata verifica, è emersa la necessità di richiedere, con nota del Direttore della Direzione Accountability e Enforcement del 3 ottobre 2017 (prot. Autorità n. 32175), opportuni chiarimenti e riscontri documentali alle dichiarazioni rese in quella sede, ai quali Como Acqua ha risposto con nota del 20 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37675);
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, nonché dall'esame della nota e della documentazione inviata successivamente da Como Acqua con la nota del 20 novembre 2017, è emerso che:
 - i. in violazione degli articoli 32, comma 1 del MTT, 10, comma 2 e 25, comma 3, del MTI e degli articoli 7, comma 2 e 23, comma 2, del MTI – 2, **Alto Lura S.r.l.**, gestore del servizio di depurazione in alcuni Comuni dell'ATO di Como, ha dichiarato, ai fini della determinazione tariffaria MTI, alla voce B.12) "accantonamenti per rischi" del ModCO costi della produzione non ammissibili in quanto, come dichiarato dalla stessa società nella nota del 20 novembre 2017, registrati a bilancio nell'anno 2012 alla voce B.10) e, pertanto, non riconoscibili tra i costi della produzione in tariffa (punto 5.1 e doc. 5.1.b e 5.1.c allegati alla *check list* nonché punto "Risposta chiarimenti punto 3.12" della relazione allegata alla nota del 20 novembre 2017);

- ii. in violazione degli articoli 32, comma 1 del MTT, 10, comma 2 e 25, comma 3, del MTI e degli articoli 7, comma 2 e 23, comma 2, del MTI – 2, **Antiga S.p.a.**, gestore dell'intero SII in alcuni Comuni dell'ATO di Como, non ha dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione, in particolare tra gli accantonamenti in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie (non deducibili fiscalmente), l'accantonamento al fondo rischi registrato a bilancio nell'anno 2012 alla voce B.12) del conto economico, come ammesso dalla stessa società nella nota del 20 novembre 2017 (punto 5.1 e doc. 5.1.b e 5.1.c allegati alla *check list* nonché punto "Risposta chiarimenti punto 3.2" della relazione allegata alla nota del 20 novembre 2017);
- iii. in violazione degli articoli 32, comma 1 del MTT, 10, comma 2 e 25, comma 3, del MTI e degli articoli 7, comma 2 e 23, comma 2, del MTI – 2, **Canturina Servizi Territoriali S.p.a.**, gestore del servizio di acquedotto nel Comune di Cantù, non ha dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione, in particolare tra gli accantonamenti in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie (non deducibili fiscalmente), l'accantonamento al fondo rischi registrato a bilancio nell'anno 2012 alla voce B.12) del conto economico, come ammesso dalla stessa società nella nota del 20 novembre 2017 (punto 5.1 e doc. 5.1.b e 5.1.c allegati alla *check list* nonché punto "Risposta chiarimenti punto 3.7" della relazione allegata alla nota del 20 novembre 2017);
- iv. in violazione degli articoli 32, comma 1, del MTT e 10, comma 2 e 25, comma 3, del MTI, **Colline Comasche S.r.l.**, gestore di uno o più rami del SII in alcuni Comuni dell'ATO di Como, non ha dichiarato, ai fini delle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, i contributi erogati dai Comuni soci per sostenere i costi di gestione e per pagare le rate di un mutuo, pur avendo percepito gli stessi fino al 2016, come risulta dalle tabelle prodotte dalla stessa società nella nota del 20 novembre 2017 (punto 5.3 e doc. 5.3.d e 5.8.a allegati alla *check list* nonché punto "Risposta chiarimenti punto 3.5" della relazione allegata alla nota del 20 novembre 2017);
- v. in violazione degli articoli 32, comma 1 del MTT, 10, comma 2 e 25, comma 3, del MTI e degli articoli 7, comma 2 e 23, comma 2, del MTI – 2, **Comodepur S.p.a.**, gestore del servizio di depurazione in alcuni Comuni dell'ATO di Como, non ha dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione i ricavi conseguenti alla locazione di una infrastruttura del SII per conto di terzi, come ammesso dalla stessa società nella nota del 20 novembre 2017 (punto 5.3 e doc. 5.1.c allegato alla *check list* nonché punto "Risposta chiarimenti punto 3.14" della relazione allegata alla nota del 20 novembre 2017);
- vi. in violazione degli articoli 32, comma 1 del MTT, 10, comma 2 e 25, comma 3, del MTI e degli articoli 7, comma 2 e 23, comma 2, del MTI – 2, **Pragma S.p.a.**, gestore del servizio di acquedotto in alcuni Comuni dell'ATO di Como, non ha dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione costi e ricavi registrati a bilancio nell'anno 2012 e relativi alle

sopravvenienze passive (non dichiarate tra gli oneri straordinari), alle perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo (non dichiarate), a rimborsi diversi (non dichiarate tra i rimborsi e indennizzi) e a rimborsi per maggiori costi di gestione (non dichiarate tra i rimborsi e indennizzi), come ammesso dalla stessa società nella nota del 20 novembre 2017 (punto 5.1 e doc. 5.1.b e 5.1.c allegati alla *check list* nonché punto "Risposta chiarimenti punto 3.9" della relazione allegata alla nota del 20 novembre 2017).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di sei procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti dei gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
- le conseguenze delle condotte in contestazione verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito dei procedimenti secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte dei gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento contrastano con la regolazione del SII prescritta a garanzia dell'effettività e della certezza del sistema tariffario nonché della completezza e correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità per l'esercizio delle proprie funzioni;
 - con riferimento all'*opera svolta dagli agenti per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni e alla personalità degli agenti* non si riscontrano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche degli agenti*, risulta che dagli ultimi bilanci disponibili relativi all'esercizio 2016 i gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento abbiano conseguito i fatturati ivi indicati;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nelle misure come indicate nell'Allegato A al presente provvedimento.

DETERMINA

1. di avviare sei procedimenti sanzionatori nei confronti dei gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrale e sostanziale, per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie così come indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;

3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nei fascicoli su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che i destinatari della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, possono:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2 (comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 93/11), utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicata all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la presente determinazione;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono

- presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti dei procedimenti, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento ai gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento mediante PEC agli indirizzi ivi indicati nonchè all'Ufficio d'Ambito di Como mediante PEC all'indirizzo aato@pec.provincia.como.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

9 maggio 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro